

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali”, e, in particolare il Capo III (Interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica) e l’articolo 23 (Rinvio), il quale stabilisce che i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi disciplinati dalla legge stessa, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla loro concessione, sono periodicamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente ed il Consiglio permanente degli Enti locali, nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale;

vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013” ed in particolare l’articolo 4 (Condizioni di accesso), il quale:

- al comma 1 individua nell’indicatore regionale della situazione economica (IRSE) di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) lo strumento per garantire l’equità di accesso agli interventi;
- al comma 2 dispone che la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per quali tipologie di intervento economico può essere considerata la situazione reddituale in essere all’atto della presentazione della domanda;

richiamato il combinato disposto degli articoli 4, comma 1 e 5, comma 1, lettera b, n. 9, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), che assegna alla Giunta regionale la definizione delle soglie d’accesso alle prestazioni sociali agevolate e la determinazione dei criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi da parte dei beneficiari e dei loro familiari;

richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare:

- l’art. 3 (Conclusione del procedimento), il quale al comma 3 stabilisce che la Giunta regionale definisce i termini entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti, quando non siano già direttamente disposti per legge, regolamento o altro atto amministrativo generale, sulla base di criteri che ne garantiscano la sostenibilità tanto con riguardo agli aspetti organizzativi quanto in rapporto alla natura degli interessi pubblici o privati coinvolti e alla complessità del procedimento;
- il combinato disposto del comma 1 dell’art. 12 (Comunicazione di inizio del procedimento) e del comma 3 dell’art. 13 (Contenuto e forma delle comunicazioni), in ordine alla pubblicizzazione degli elementi da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento allorché sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolare gravosità tale da non rendere possibile la comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
- art. 23 (Silenzio assenso), il quale stabilisce al comma 5 che il silenzio assenso non si applica, tra l’altro, agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta regionale;

ritenuto opportuno procedere ad approvare i criteri e le modalità di cui all’articolo 23 della l.r. 23/2010, recependo l’invito a “contenere al massimo le delibere attuative” formulato dall’Assemblea del Consiglio permanente degli Enti locali nell’ambito dell’espressione del parere favorevole sul disegno di legge;

considerato che, a tal fine, i competenti uffici propongono di suddividere le disposizioni attuative in base alla suddivisione in Capi della l.r. 23/2010, anche in coerenza con quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 3751 in data 18 dicembre 2009, recante “Approvazione, ai sensi della DGR 1266/2007, delle disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo dell’Indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.) in relazione alla natura ed alle finalità delle prestazioni previste dalle politiche sociali a rilevanza regionale”;

richiamati gli allegati C e D alla deliberazione della Giunta regionale 3751/2009, i quali stabiliscono le modalità di calcolo dell’Indicatore regionale della situazione economica rispettivamente per le “Provvidenze economiche per i nuclei familiari che si trovano a vivere in situazioni di difficoltà socio-economica” e per la “Contribuzione a carico dei familiari”;

richiamato, altresì, il punto 3 della DGR 3751/2009, il quale stabilisce che l’Indicatore regionale della situazione economica equivalente di cui all’allegato C possa essere integrato da ulteriori contributi economici percepiti dal nucleo familiare nell’ambito delle disposizioni attuative concernenti i singoli interventi di assistenza economica;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3797 in data 30 dicembre 2009, recante “Approvazione dell’accordo tra la Regione e il C.P.E.L. per la realizzazione e la gestione, per il periodo sperimentale di un anno, del sistema informativo relativo all’Indicatore Regionale della Situazione Economica (I.R.S.E.). Impegno di spesa”;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 12 in data 10 gennaio 2014, recante “Approvazione del piano di revisione dei criteri/modalità previsti per l’accesso a contributi, servizi e prestazioni di natura sociale e sanitaria nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa”;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 200 in data 21 febbraio 2014, con la quale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della l.r. 23/2010, è stato stabilito l’importo della soglia di sussistenza considerata minimo vitale per l’anno 2014;

richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 in data 5 dicembre 2013 recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

valutato quindi opportuno procedere, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 12/2014, alla revisione dei criteri, delle modalità di erogazione e degli adempimenti procedurali previsti per l’accesso ai contributi, servizi e prestazioni di natura sociale di cui al Capo III della l.r. 23/2010, secondo quanto riportato nell’allegato alla presente deliberazione;

considerato che la presente deliberazione costituisce attuazione del piano adottato con DGR 12/2014, che ha definito la tempistica e le linee di indirizzo per le modificazioni da apportare ai criteri per l’accesso ai contributi, servizi e prestazioni di natura sociale;

dato atto di quanto stabilito all’art. 16 della l.r. 23/2010 in ordine alle procedure per l’erogazione dei contributi sopra richiamati;

valutato opportuno stabilire che, ai fini della definizione della situazione economica per accedere ai contributi oggetto della presente deliberazione, l’Indicatore regionale della situazione economica equivalente sia integrato, in un’ottica di razionalizzazione ed equità dell’uso delle risorse, dai seguenti contributi economici, non riparametrati al valore della scala di equivalenza:

- percepiti nel corso dell’anno precedente alla presentazione della domanda
 - a) i contributi per la locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;

- b) i contributi per la locazione di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 “Norme per la costituzione ed il funzionamento del Fondo regionale per l’abitazione”;
 - c) i contributi erogati dal Comune di Aosta ai soggetti beneficiari del Servizio Locazioni, di cui all’allegato n. 1 della deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 22.04.2008;
 - d) i contributi erogati dal Comune di Aosta ai sensi dell’art. 18 “Assegni di cura per assistenza alternativa all’istituzionalizzazione” della l.r. 23/2010;
 - e) misure economiche regionali con finalità anticrisi;
 - f) i contributi di tipo assistenziale erogati a qualsiasi titolo a sostegno delle famiglie dall’Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali, dall’Assessorato regionale istruzione e cultura e dagli Enti locali (Comuni e comunità montane);
 - g) i finanziamenti erogati al nucleo familiare per il microcredito e per il prestito sociale d’onore;
- percepiti nel corso dell’anno di presentazione della domanda:
 - a) i contributi erogati dal Comune di Aosta a nuclei familiari colpiti da sfratto o in emergenza abitativa, di cui all’allegato n. 2 della deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 22.04.2008;
 - b) i contributi concessi al nucleo familiare ai sensi degli artt. 13 “Contributi per l’inclusione sociale”, 14 “Contributi straordinari”, e 15 “Contributi straordinari per spese sanitarie” della l.r. 23/2010;
 - c) i contributi erogati dagli enti locali per il pagamento di affitto e spese accessorie, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. b) della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3;

preso atto che le Strutture competenti propongono, in considerazione tanto della sostenibilità organizzativa e della complessità dei procedimenti quanto dell’elevato numero di richiedenti, di approvare le seguenti disposizioni inerenti ai procedimenti amministrativi relativi agli interventi oggetto del presente atto:

- il termine per la conclusione è di 120 giorni, a partire dalla data di sottoscrizione dell’istanza di parte;
- in sostituzione della comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblicizzazione dei relativi elementi del procedimento è specificata sul sito internet della Regione e sul modulo di domanda o su apposita nota informativa allegata allo stesso;
- non trova applicazione l’istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell’art. 23 della l.r. 19/2007, come novellato dall’art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16;

preso atto che le strutture competenti, per analogia di intervento con altre provvidenze economiche, ritengono opportuno considerare, per la determinazione dell’Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente (I.R.S.E.E.), come determinato nell’allegato C alla DGR 3751/2009, le aggiuntive regionali percepite, dal beneficiario dell’intervento, nell’anno precedente alla presentazione della domanda;

ritenuto necessario applicare l’I.R.S.E.E. come determinato nella DGR 3751/2009 fino a quando non entrerà in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 in data 05.12.2013;

considerato che, secondo quanto previsto dall’articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, il Consiglio Permanente degli Enti locali della Valle d’Aosta è stato sentito in merito alla presente deliberazione e ha espresso parere positivo, come risulta dalla nota prot. n. 27885 in data 16 luglio 2014;

considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, la Commissione consiliare competente è stata sentita in data 28 luglio 2014 in merito alla presente deliberazione e ha espresso parere positivo, come risulta dalla nota prot. n 29669 in data 30 luglio 2014;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31.12.2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 71080003 "Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione per le famiglie - 1.08.05.10" attribuito alla struttura famiglia e politiche giovanili;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;

all'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo III (Interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali" secondo quanto riportato nell'allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che l'Indicatore regionale della situazione economica equivalente per accedere ai contributi di cui al punto 1), sia calcolato in base a quanto disposto dall'allegato C della deliberazione della Giunta regionale 3751/2009, integrato dai seguenti contributi economici percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, non riparametrati al valore della scala di equivalenza:
 - percepiti nel corso dell'anno precedente alla presentazione della domanda
 - a) i contributi per la locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
 - b) i contributi per la locazione di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 "Norme per la costituzione ed il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione";
 - c) i contributi erogati dal Comune di Aosta ai soggetti beneficiari del Servizio Locazioni, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 22.04.2008;
 - d) i contributi erogati dal Comune di Aosta ai sensi dell'art. 18 "Assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione" della l.r. 23/2010;
 - e) misure economiche regionali con finalità anticrisi;
 - f) i contributi di tipo assistenziale erogati a qualsiasi titolo a sostegno delle famiglie dall'Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali, dall'Assessorato regionale istruzione e cultura e dagli Enti locali (Comuni e Comunità montane);
 - g) i finanziamenti erogati al nucleo familiare per il microcredito e per il prestito sociale d'onore;

- percepiti nel corso dell'anno di presentazione della domanda:
 - a) i contributi erogati dal Comune di Aosta a nuclei familiari colpiti da sfratto o in emergenza abitativa, di cui all'allegato n. 2 della deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 22.04.2008;
 - b) i contributi concessi al nucleo familiare ai sensi degli artt. 13 "Contributi per l'inclusione sociale", 14 "Contributi straordinari", e 15 "Contributi straordinari per spese sanitarie" della l.r. 23/2010;
 - c) i contributi erogati dagli enti locali per il pagamento di affitto e spese accessorie ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. b) della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3;
- 3) di dare atto di quanto stabilito all'art. 16 della l.r. 23/2010 in ordine alle procedure per l'erogazione dei contributi di cui al punto 1);
- 4) di stabilire, ai sensi della l.r. 19/2007, le seguenti disposizioni inerenti ai procedimenti amministrativi per la concessione dei contributi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica oggetto della presente deliberazione:
 - a) il termine per la conclusione è di 120 giorni, a partire dalla data di sottoscrizione dell'istanza di parte;
 - b) in sostituzione della comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblicazione dei relativi elementi del procedimento è specificata sul sito internet della Regione e sul modulo di domanda o su apposita nota informativa allegata allo stesso;
 - c) non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell'art. 23 della l.r. 19/2007, come novellato dall'art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16;
- 5) di stabilire, nell'ambito delle azioni dirette a promuovere un sistema di semplificazione amministrativa per i cittadini, che allorquando all'interno del sistema informativo relativo all'Indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.) sia già presente l'ultima dichiarazione sostitutiva unica (DSU), in corso di validità, del nucleo anagrafico per il quale è richiesto l'intervento assistenziale, dette informazioni siano acquisite direttamente dagli uffici competenti nell'ambito dell'istruttoria relativa alla concessione dei contributi di cui alla presente deliberazione;
- 6) di stabilire che per la determinazione dell'IRSEE, dovranno essere considerate le aggiuntive regionali percepite da tutti i componenti il nucleo familiare richiedente nell'anno precedente alla presentazione della domanda;
- 7) di applicare l'I.R.S.E.E. come determinato nella DGR 3751/2009 fino a quando non entrerà in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 in data 05.12.2013;
- 8) di disporre, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- 9) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1552 in data 1° luglio 2011.

§

AJ/PS

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1132 in data 8/8/2014

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA DI CUI AGLI ARTICOLI 13, 14 E 15 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2010, N. 23

1 - DESTINATARI

Art. 13 “Contributi per l’inclusione sociale”

Destinatari degli interventi a sostegno di situazioni di difficoltà socio-economica sono le famiglie, residenti sul territorio regionale, che si trovano in una situazione economica inferiore all'importo corrispondente alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale stabilita dalla Giunta regionale e rivalutata annualmente, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 23/2010.

Art. 14 “Contributi straordinari”

Destinatari degli interventi a carattere straordinario sono le famiglie, con particolare riferimento ad esigenze di tutela dei minori:

- residenti nel territorio regionale che hanno sostenuto o devono sostenere spese, regolarmente documentate, che causano un disagio di particolare rilevanza sulla situazione economica del nucleo familiare:

Sono inoltre destinatari degli interventi a carattere straordinario:

- i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, fermo restando quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641);
- famiglie o persone temporaneamente presenti nel territorio regionale, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 15 “Contributi straordinari per spese sanitarie”

Destinatari degli interventi straordinari per spese sanitarie sono le famiglie residenti nel territorio regionale, che hanno sostenuto o devono sostenere spese sanitarie documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente, detratti eventuali rimborsi a carico di altri soggetti, esclusivamente per casi di estrema gravità ed eccezionalità e nel limite massimo dell'80% della spesa sostenuta o da sostenere.

2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza, al fine di poter usufruire degli interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica di cui agli articoli 13, 14 e 15 della l.r. 23/2010, deve essere presentata alla Struttura famiglia e politiche giovanili per il tramite del Servizio sociale territoriale in base a un piano assistenziale individualizzato predisposto dalla assistente sociale competente, anche avvalendosi dei competenti servizi socio-sanitari o per l'orientamento e l'inserimento lavorativo, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità

da parte del soggetto interessato e dei componenti il nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno.

L'istanza, a firma di colui che richiede la prestazione economica assistenziale, deve essere redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte a cura dell'interessato o dal suo tutore, curatore o amministratore di sostegno, e corredata, oltre che della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità, attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal decreto legislativo del 3 maggio 2000, n. 130, della seguente documentazione:

Art. 13 "Contributi per l'inclusione sociale"

- Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità dei nuclei anagrafici delle persone tenute agli alimenti, in grado di provvedere all'assistenza, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, limitatamente ai nuclei anagrafici dei figli e dei genitori di tutti i componenti il nucleo richiedente;
- attestazione di stato finanziario dei genitori e dei figli di tutti i componenti il nucleo richiedente, non residenti in Italia. La certificazione di cui sopra ha valenza annuale a far data dalla sottoscrizione;
- piano assistenziale individualizzato a cura dall'assistente sociale competente per territorio;
- nel caso di mancato reddito per motivi sanitari, adeguata documentazione comprovante lo stato di salute.

Art. 14 "Contributi straordinari"

- piano assistenziale individualizzato a cura dell'assistente sociale competente per territorio;
- fotocopia della documentazione attestante le spese per le quali viene richiesto il contributo;

Art. 15 "Contributi straordinari per spese sanitarie"

- piano assistenziale individualizzato o relazione sociale a cura dell'assistente sociale competente per territorio;
- relazione sanitaria a cura di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale attestante la situazione di estrema gravità ed eccezionalità delle prestazioni per le quali viene richiesto il contributo;
- fotocopia della documentazione attestante le spese sostenute per le quali viene richiesto il contributo;
- fotocopia della documentazione attestante l'ammissibilità o meno delle spese a contributo da parte del Servizio Sanitario regionale e l'entità del rimborso ottenuto o, eventualmente, la dichiarazione del richiedente in caso di non accettazione della domanda da parte del servizio suddetto in quanto non prevista dalla normativa.

I richiedenti possono ripresentare nuove istanze solo successivamente all'avvenuto esame da parte della commissione preposta di quelle già presentate, salvo i casi di estrema urgenza che possono prevedere la presentazione di domanda ai sensi dell'art. 14 (Contributi straordinari).

3 - PROCEDURE DI ESAME DELLE ISTANZE

- a) Le istanze presentate sono sottoposte all'esame della Commissione nominata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23/2010.
- b) Le istanze vengono esaminate in ordine cronologico rispetto alla data di protocollazione. Su richiesta motivata dal Servizio sociale territoriale competente, le istanze ritenute urgenti vengono esaminate nella prima seduta della Commissione successiva alla data di protocollazione.
In casi eccezionali di estrema urgenza per la quale non sia possibile attendere l'esame della Commissione, sulla base delle proposte del Servizio sociale territoriale competente, il Dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili può disporre l'erogazione di un contributo idoneo a far fronte alle esigenze immediate. L'istanza dovrà comunque essere esaminata nella prima seduta della Commissione successiva all'erogazione del contributo urgente, sia per notifica della decisione sia per valutare l'opportunità di ulteriori interventi.
La Commissione può valutare la partecipazione alle proprie sedute di assistenti sociali territoriali al fine di acquisire approfondimenti sulle pratiche e può, inoltre, disporre che i contributi di cui al presente allegato siano erogati a terzi, qualora si renda necessario garantire un loro corretto utilizzo da parte del richiedente, in relazione ai contenuti del piano individualizzato.
- c) Il procedimento amministrativo si deve concludere entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione dell'istanza.
- d) I contributi di assistenza economica relativi alle domande istruite sono:
- negati con Provvedimento Dirigenziale.
 - concessi e tempestivamente liquidati sulla base del verbale protocollato contenente gli esiti stabiliti dalle Commissioni preposte alla valutazione delle domande, di cui all'art. 16 della legge regionale 23/2010, in sostituzione di Provvedimenti Dirigenziali singoli e nominativi.
- e) La decorrenza dei contributi per l'inclusione sociale, di cui all'art. 13 della l.r. 23/2010, è stabilita come segue:
- dal mese stesso di presentazione per le domande protocollate dal 1° al 15° giorno;
 - dal mese successivo alla data di presentazione per le domande protocollate dal 16° al 31° giorno;
 - per le domande presentate nel corso del mese di dicembre la concessione dei contributi decorre dal mese stesso di presentazione, indipendentemente dalla data di protocollo;
 - i contributi sono concessi non oltre il periodo di durata dell'anno solare.

I contributi sono concessi con carattere di continuità e fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, con decorrenza come sopra stabilito, per ciascun anno solare e per un importo annuo massimo complessivo di € 2.500,00, allorquando la famiglia sia composta:

- 1) esclusivamente da componenti ultrasessantacinquenni,
- 2) da componenti ultrasessantacinquenni e da soggetti maggiorenni con certificazione di totale inabilità lavorativa accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).

- f) Qualora l'importo mensile del contributo per l'inclusione sociale di cui all'art. 13 della l.r. 23/2010 risulti pari o inferiore a € 10,00 (dieci/00), la prestazione non sarà erogata, salva la facoltà della Commissione di cui al punto a) di valutare l'erogazione di un contributo straordinario. Nel caso in cui l'importo del contributo sia compreso tra € 10,01 ed € 30,00 e debba essere erogato per più mesi consecutivi nel corso dell'anno, l'erogazione dello stesso avverrà in una unica soluzione.
- g) Il dirigente della struttura competente istituisce ogni anno un fondo, con impegno sul pertinente capitolo di bilancio, dal quale attingere per l'erogazione dei contributi di cui al presente allegato.

4 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La commissione preposta alla valutazione delle domande, oltre alla verifica dei requisiti economici, esprime un parere anche tenendo in considerazione i sottoelencati elementi:

Art. 13 "Contributi per l'inclusione sociale"

- a) stato di indigenza dovuto a perdita del lavoro non volontaria di componenti del nucleo anagrafico a seguito di:
 1. stato di salute psico-fisico che non consenta, temporaneamente, di svolgere attività lavorativa;
 2. invalidità o handicap accertati che ostacolano la produzione di reddito mediante attività lavorativa;
 3. gravi accadimenti quali: lutti, incidenti, infortuni, separazioni familiari, ecc...;
- b) età del richiedente in relazione alle possibilità lavorative;
- c) composizione della situazione anagrafica, con particolare attenzione alla presenza di figli minori nel nucleo familiare;
- d) sono escluse dalla fruizione dei contributi di cui al presente punto i nuclei familiari:
 1. aventi un IRSEE, calcolato come indicato nell'allegato C alla DGR 3751/2009, o in caso di sostanziale modifica della situazione reddituale, una situazione economica pari o superiore alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale prevista all'art. 5 della l.r. 23/2010, calcolata su scala annuale, per accedere alle prestazioni di cui al presente allegato;
 2. per i quali esistono soggetti tenuti a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, in grado di provvedere e aventi un valore dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente, calcolato come indicato nell'allegato D alla DGR 3751/2009, superiore € 20.000,00 (si intende che l'Amministrazione regionale può erogare il contributo pari alla differenza tra la somma teoricamente spettante al beneficiario e la somma eccedente € 20.000,00 a disposizione dei nuclei familiari tenuti all'assistenza);
 3. nei quali almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su uno o più beni immobili ovunque ubicati, la cui rendita catastale sia pari o superiore ad € 500,00, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

4. nei quali almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o abbia il possesso o la disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se i componenti il nucleo richiedente sono proprietari o hanno il possesso o la disponibilità non occasionale di un bene mobile registrato a condizione che, stando alla valutazione di riviste specializzate, questo non superi il valore di €. 6.000,00; tale limite non si applica qualora il bene mobile registrato sia stato adattato alla disabilità fisica, documentata da certificazione di un medico specialistico del Servizio Sanitario Regionale, di un componente il nucleo familiare;
5. con disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento o di altri fondi per un valore pari o superiore ad € 22.500,00;
6. che rifiutino di concordare una proposta di piano assistenziale individualizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 23/2010, con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla attuazione del medesimo;
7. nei quali almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
8. nei quali almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;
9. nei quali almeno un componente abbia rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività tesa a favorirne l'inserimento lavorativo, proposti dalla pubblica amministrazione o da enti di formazione accreditati, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda;
10. ospiti di strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie, nel caso in cui la famiglia sia composta da un solo soggetto;

Art. 14 “Contributi straordinari”

- a) composizione della situazione anagrafica, con particolare attenzione alla presenza di figli minori nel nucleo familiare;
- b) stato di disagio economico determinato da accadimenti straordinari e occasionali che comportano spese straordinarie e occasionali alle quali non è possibile far fronte con le ordinarie disponibilità economiche del nucleo familiare, fatto salvo quanto stabilito alla successiva lettera d) e alla lettera f) del precedente punto 3 “Procedure di esame delle istanze”;
- c) sono esclusi dalla fruizione dei contributi di cui al presente punto i nuclei familiari:
 1. aventi un IRSEE, calcolato come indicato nell'allegato C alla DGR 3751/2009, o in caso di sostanziale modifica della situazione reddituale, una situazione economica che, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, sia pari o superiore al doppio della soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale prevista all'art. 5 della l.r. 23/2010, calcolata su scala annuale, per accedere alle prestazioni di cui al presente allegato;

2. di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su uno o più beni immobili ovunque ubicati, la cui rendita catastale sia pari o superiore ad € 1.000,00, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 3. di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o abbia il possesso o la disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se i componenti il nucleo richiedente sono proprietari o hanno il possesso o la disponibilità non occasionale di un bene mobile registrato a condizione che, stando alla valutazione di riviste specializzate, questo non superi il valore di €. 12.000,00; tale limite non si applica qualora il bene mobile registrato sia stato adattato alla disabilità fisica, documentata da certificazione di un medico specialistico del Servizio Sanitario Regionale, di un componente il nucleo familiare;
 4. con disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento o di altri fondi per un valore pari o superiore ad € 30.000,00;
 5. che rifiutino di aderire alla proposta di piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 23/2010, concordata con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione ed attuazione del medesimo;
 6. di cui almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
 7. di cui almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;
 8. di cui almeno un componente abbia rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività tesa a favorirne l'inserimento lavorativo, proposti dalla pubblica amministrazione o da enti di formazione accreditati, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda;
- d) i contributi straordinari non sono concessi:
1. per spese derivanti da mutui, finanziamenti o prestiti;
 2. per spese per le quali è previsto un totale rimborso, ancorché a carico di altri enti pubblici;
 3. per spese derivanti da acquisti di beni non di prima necessità;
 4. per spese derivanti da imposte o tasse statali o regionali;
 5. per spese derivanti da contravvenzioni, multe o fallimenti;
 6. per spese derivanti dall'uso di servizi alla persona gestiti dagli enti locali;
 7. a coloro che per le stesse spese hanno già avuto accesso al credito sociale ai sensi della normativa regionale vigente;
 8. per spese derivanti da debiti maturati nei confronti di enti pubblici (Azienda Pubblici Servizi, dell'Agenzia Regionale Edilizia Residenziale,...);

9. per ogni altra tipologia di spesa individuata con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 15 “Contributi straordinari per spese sanitarie”

- a) stato di disagio economico determinato da spese documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente, detratti eventuali rimborsi a carico di altri soggetti, esclusivamente per casi di estrema gravità ed eccezionalità sotto il profilo sanitario;
- b) il contributo straordinario per spese sanitarie è determinato nel limite massimo dell’80% delle spese rimaste a carico del richiedente e fatta salva la disponibilità di un IRSEE, calcolato come indicato nell’allegato C alla DGR 3751/2009, o in caso di sostanziale modifica, di una situazione economica che, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, sia pari o inferiore al doppio della soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale prevista all’art. 5 della l.r. 23/2010, calcolata su scala annuale, per accedere alle prestazioni;
- c) i contributi per spese sanitarie non sono concessi:
 - 1. per spese derivanti dal ricorso a cure non riconosciute dal Servizio sanitario nazionale o regionale;
 - 2. per prestazioni per le quali è prevista l'erogazione totale a qualunque titolo di contributi, comunque denominati, da parte del Servizio sanitario regionale o di terzi (assicurazioni, INAIL, ecc....).

5 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI

La soglia economica di sussistenza mensile denominata minimo vitale si calcola moltiplicando il valore, stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale, per la scala di equivalenza del nucleo di riferimento.

Qualora il nucleo sia titolare esclusivamente di provvidenze economiche non soggette ai fini IRPEF e, pertanto, non presenti in Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), la detrazione per l’eventuale canone di locazione avviene, con le stesse modalità previste in DSU, sulla somma annuale delle provvidenze economiche di cui sopra.

Ai fini della determinazione della situazione economica per accedere ai benefici di cui al presente allegato vengono considerati anche i sottoelencati contributi economici percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, non riparametrati al valore della scala di equivalenza:

- percepiti nel corso dell’anno precedente la presentazione della domanda:
 - a) i contributi per la locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;
 - b) i contributi per la locazione di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 “Norme per la costituzione ed il funzionamento del Fondo regionale per l’abitazione”;
 - c) i contributi erogati dal Comune di Aosta ai soggetti beneficiari del Servizio Locazioni, di cui all’allegato n. 1 della deliberazione del Consiglio comunale del 22.04.2008, n. 25;
 - d) i contributi erogati dal Comune di Aosta ai sensi dell’art. 18 “Assegni di cura per assistenza alternativa all’istituzionalizzazione” della l.r. 23/2010;

- e) misure economiche regionali con finalità anticrisi;
- f) i contributi di tipo assistenziale erogati a qualsiasi titolo a sostegno delle famiglie dall'Assessorato regionale alla sanità salute e politiche sociali, dall'Assessorato regionale all'istruzione e cultura e dagli Enti locali (Comuni e comunità montane);
- g) i finanziamenti erogati al nucleo per il microcredito e per il prestito sociale d'onore;
- percepiti nel corso dell'anno di presentazione della domanda:
 - a) i contributi erogati dal Comune di Aosta a nuclei familiari colpiti da sfratto o in emergenza abitativa, di cui all'allegato n. 2 della deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 22.04.2008;
 - b) i contributi concessi al nucleo familiare ai sensi degli artt. 13 "Contributi per l'inclusione sociale", 14 "Contributi straordinari", e 15 "Contributi straordinari per spese sanitarie" della l.r. 23/2010;
 - c) i contributi erogati dagli enti locali per il pagamento di affitto e spese accessorie ai sensi dell'art. 13 comma 5, lett. b) della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3.

L'ammontare dei contributi, erogati ai sensi dell'art. 13 della l. r. 23/2010, è determinato dalla differenza tra il valore dell'IRSEE del nucleo del richiedente calcolato, su base mensile, come indicato nell'allegato C alla DGR 3751/2009, o della situazione economica, in caso di sostanziale modifica della situazione reddituale, e l'importo del minimo vitale stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della suddetta legge moltiplicato per la scala di equivalenza del nucleo richiedente.

Il contributo per l'inclusione sociale mensile massimo erogabile è pari ad € 900,00.